

REVISIONE	DATA	NOTE
REV.1		

NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "**STATALE**" SUL RIO STATALE

PROVINCIA DI GENOVA
COMUNE DI NE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

ENERGIAVERDE S.r.l.

VIA VITTORIO VENETO 11 - 15076 OVADA (ALESSANDRIA)

N. 6

PIANO UTILIZZO MATERIALE DI SCAVO

PROGETTAZIONE:

OVADAPROGETTI s.a.s.

ing. SERGIO COLOMBO
VIA VITTORIO VENETO 11 - 15076 OVADA (ALESSANDRIA)
tel/fax +39-0143-81293 - email sergio.colombo@ovadaprogetti.it

ORDINE INGEGNERI PROV. ALESSANDRIA
SETTORI: CIVILE-AMB. INDUSTR. INFORM.
COLOMBO SERGIO
INGEGNERE
N° A-1879
SEZIONE A

GIUGNO 2015

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' OVADAPROGETTI s.a.s. - OGNI RIPRODUZIONE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA

COMUNE DI NE
(PROVINCIA DI GENOVA)

IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "RIO STATALE" SUL RIO STATALE

PROGETTO DEFINITIVO

TERRE E ROCCE DA SCAVO

INDICE

1 PREMESSA 2
2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2
3 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO 5
4 QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E DEI MATERIALI UTILIZZATI IN SITO 6
5 GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO 7
6 ALLEGATI 7
6.1 ALLEGATO 1: Modello dichiarazione in merito al riutilizzo di terre e rocce da scavo 7

1 PREMESSA

La presente relazione è riferita al progetto di realizzazione del nuovo impianto idroelettrico denominato "Statale" da ubicarsi in corrispondenza di due traverse esistenti, una sul rio Statale e una sul rio Foppo, a servizio di una derivazione irrigua, nel territorio comunale di Ne in provincia di Genova.

L'impianto idroelettrico in progetto prevede di derivare le acque superficiali del rio Statale e del Rio Foppo, suo affluente, in comune di Ne, mediante la realizzazione di due piccoli manufatti di presa, ubicati appena a monte della confluenza dei due corsi d'acqua, e la realizzazione di un nuovo fabbricato di centrale ubicato immediatamente a monte del ponte della Strada Provinciale della val Graveglia.

L'acqua derivata all'opera di presa verrà convogliata al fabbricato di centrale mediante una condotta forzata di lunghezza 2.390 metri circa, completamente interrata. Dopo essere stata turbinata l'acqua verrà restituita al rio Statale appena a monte della confluenza col torrente Reppia, con le medesime caratteristiche chimico fisiche possedute all'opera di presa prima della captazione.

Il presente *piano di utilizzo del materiale da scavo*, redatto in conformità alla vigente normativa in materia di gestione degli inerti, ha lo scopo di quantificare i volumi di terre da scavo che si prevedono prodotti in fase di realizzazione dell'opera in progetto e di definirne le modalità di gestione.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La definizione, la classificazione e le modalità di gestione dei materiali o rifiuti derivanti dalle attività di scavo sono state introdotte dalla legge 21 dicembre 2001, n.443. In seguito sono state oggetto di svariati passaggi normativi, alcuni dei quali riferiti direttamente al D.lgs. n.152/2006, il cosiddetto *Testo Unico Ambientale*, e relative modifiche quali il D.lgs. n.4/2008, la Legge n.2/2009, la Legge n.13/2009, il D.lgs. n.117/2008 (in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive) ed il recente Decreto n.161 del 10 agosto 2012 *«Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo»*.

Le terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art.184 comma 3 lett. b) del D.lgs. n.152/2006, sono classificate come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito temporaneo (art.183, comma 1, lett. bb)) ed attraverso l'avvio a recupero o a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati (artt. 208 e 210).

Gli artt. 183, 185 e 186 del D.Lgs. n.152/2006, come successivamente modificati, consentono la gestione di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di particolari e precise condizioni.

In particolare, il Decreto n.161 del 2012 all'art.4 prevede che il materiale di scavo possa essere considerato un sottoprodotto se rispondente ai seguenti requisiti:

a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di utilizzo:

1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevamenti, rilasciamenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, secondo i criteri di cui all'Allegato 3;

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.

Nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel corso dell'esecuzione della medesima opera nel quale è stato prodotto, i tempi di eventuale deposito possono essere equivalenti a quelli di realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni (D.Lgs. n.152/2006, art.186, comma 2).

L'art.186 disciplina anche le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, per il loro possibile utilizzo in reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, sottoponendole ad ulteriori precise condizioni tra cui quelle di salvaguardia ambientale e di certezza dell'integrale utilizzo.

I requisiti a cui le terre e rocce da scavo devono rispondere affinché non vengano considerati rifiuti e sia, quindi, possibile un loro utilizzo sono i seguenti:

a) il riutilizzo deve avvenire all'interno di interventi e opere preventivamente individuati e definiti;
b) deve essere certo l'integrale riutilizzo sin dalla fase della loro produzione;
c) il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale;
d) deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) il materiale non deve provenire da siti contaminati/sottoposti a interventi di bonifica (anche se il livello di inquinamento del sito di produzione fosse inferiore ai limiti per il sito di destinazione);

f) il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione (litologia, granulometria, geomeccanica, etc..);

g) deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo; nei processi industriali il riutilizzo come sottoprodotto in sostituzione dei materiali di cava deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art.183, comma 1, lett. p);

Nel presente caso i processi di produzione e riutilizzo del materiale da scavo non debbono necessariamente avvenire contemporaneamente. Nell'eventualità di un utilizzo non contestuale alla produzione, dovranno essere definite le caratteristiche del sito di deposito (ai fini della tutela ambientale dell'area) il quale non potrà protrarsi per più di un anno.

L'applicabilità di tale regolamento non era però chiara in merito ai piccoli cantieri (con volumi inferiori a 6.000 m^3) per i quali il comma 7 dell'art. 266 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. prevedeva una specifica normativa semplificata.

A tal fine nel 2013 il legislatore tornò sulla materia, prima attraverso la pubblicazione del decreto legge n° 69 del 21 giugno 2013, e, pochi giorni dopo, con la conversione del decreto legge n° 43/2013, con modifiche, nella legge n° 71/2013.

Infine, con la pubblicazione (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge n° 69 del 21 giugno 2013, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ("decreto Fare"), in vigore dal 21 agosto 2013, la normativa in materia cambiava nuovamente. Infatti l'art. 41bis, abrogando l'art. 8 bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06), definiva delle nuove modalità operative.

La situazione che si è venuta a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, alla luce anche di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 15.11.2013 n. 1423, è dunque la seguente:

- applicazione (come previsto dall'art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA per cantieri superiori a 6000 m^3;
- applicazione dell'art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 m^3, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel D.M. 161/2012.

La nuova norma, applicabile come detto per tutte le casistiche non ricadenti nel D.M. 161/2012, prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro requisiti che

consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa territorialmente competente.

Le attività di scavo dovranno essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore dovrà inoltre confermare l'avvenuto utilizzo all' Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. In merito al trasporto essere potrà avvenire come bene/prodotto.

La dichiarazione dovrà contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell'art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.

3 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO

L'area su cui insiste il progetto è identificata nel foglio N°232060 della Carta Tecnica Regionale, e nei fogli n° 51 52 53 54 73 e 76 della Mappa Catastale del Comune di Ne.

Dal punto di vista geologico la regione di interesse risulta individuata dal Foglio 84 - Pontremoli della **Carta Geologica d'Italia** alla scala 1:100.000, nella quale viene indicata la presenza di argille con intercalazioni di calcari marnosi e silicei e subordinatamente di marne silicizzate, arenarie e siltiti quarzose.

Il sito risulta incontaminato ed in seguito alla realizzazione dell'impianto in progetto rimarrà tale, in quanto la centrale idroelettrica non andrà a determinare contaminazioni di alcun genere e non concorrerà ad incrementarne il carico insediativo.

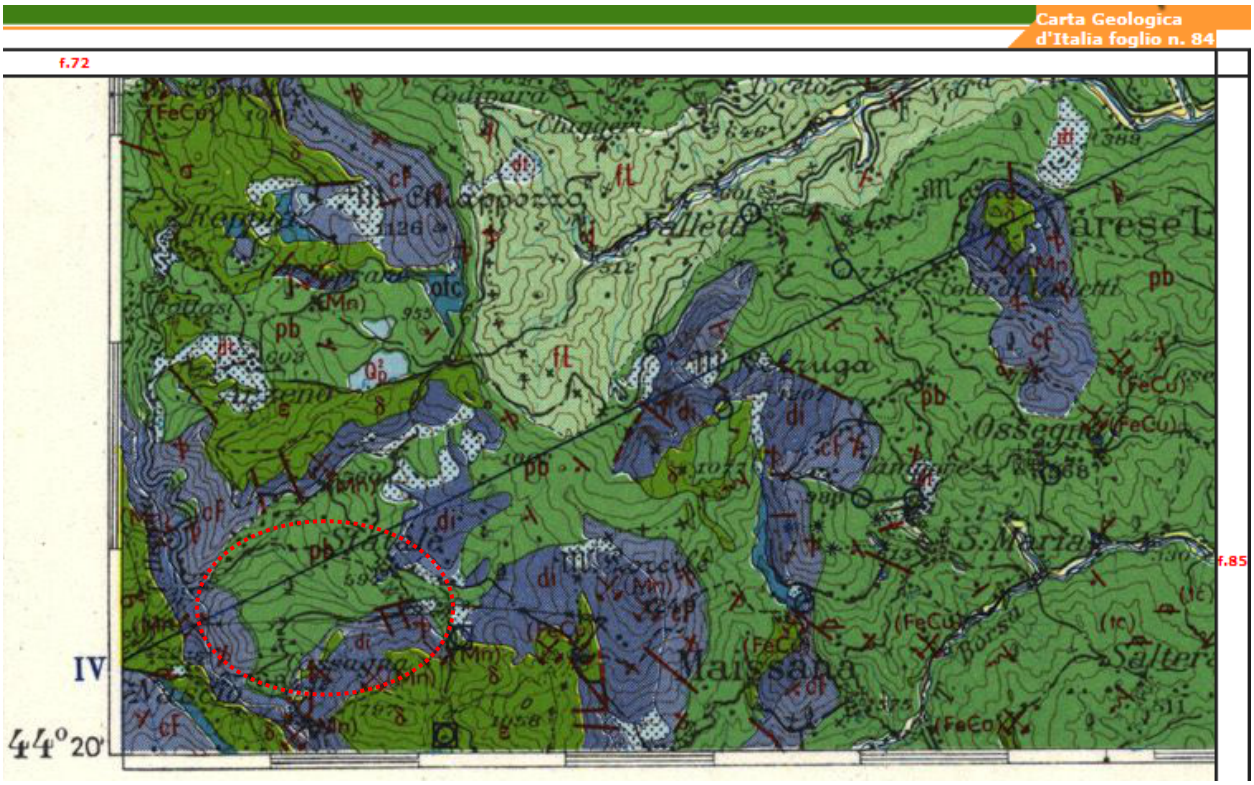


Figura 1: Estratto del Foglio 84 della Carta Geologica d'Italia.

4 QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E DEI MATERIALI UTILIZZATI IN SITO

Le opere in progetto sono per la maggior parte opere interrate, da realizzare al di sotto dell'attuale piano di campagna. Sarà quindi necessario effettuare degli scavi sia per la realizzazione del corpo centrale sia per la rimodellazione del terrapieno.

Il materiale proveniente è stato computato complessivamente in circa 3.480 m^3. Nell'ambito del cantiere è previsto il riutilizzo di parte del materiale da scavo per le opere di rinterro e di sistemazione ambientale del fabbricato di centrale. Tale volume è stato quantificato in 2760 m^3.

Si prevede pertanto una quantità in esubero di materiale da scavo, verosimilmente costituito da materiale di buona qualità, quantificata in 720 m^3. Tale materiale sarà destinato al riutilizzo attraverso gli stabilimenti di recupero delle terre e rocce da scavo presenti nella zona, a distanza di pochi chilometri dal sito di produzione.

Materiale di scavo [mc]	Materiale da riutilizzare in sito [mc]	Materiale da portare a recupero [mc]
3.480	2.760	720

Tabella 1. Tabella riassuntiva dei volumi delle terre da scavo.

5 GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

Gli scavi saranno effettuati mediante escavatori, senza l'utilizzo di sostanze in grado di contaminare il materiale estratto. I materiali di risulta derivanti dagli scavi verranno accumulati in un deposito temporaneo ubicato in prossimità delle stesse aree di scavo da utilizzare in tempi brevi (e comunque entro il tempo massimo di tre anni).

Il materiale di scavo riutilizzato direttamente in sito per il reinterro e le sistemazioni ambientali, stimato in circa 2.760 m^3, verrà gestito ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c-bis del D.Lgs. n.152/2006.

Il materiale eccedente, di volume inferiore ai 6.000 m^3, ai sensi dell'art. 41/bis della Legge 98 del 9 agosto 2013 sarà conferito presso uno stabilimento autorizzato al ritiro di terre e rocce da scavo. Il materiale durante il periodo di deposito in attesa del trasferimento presso lo stabilimento sarà identificato tramite apposita segnaletica (posizionata in modo visibile) indicante le informazioni relative al sito di produzione ed alla quantità di materiale depositato.

Il trasferimento del materiale da scavo al sopracitato stabilimento sarà realizzato mediante autocarri di cantiere: assumendo per il singolo veicolo una capacità di carico compresa tra i 10 m^3 ed i 15 m^3, ed una frequenza di trasporto pari a 8 viaggi/giorno, si osserva che le operazioni di smaltimento del materiale da scavo potranno essere concluse in circa 9 giorni.

TRASFERIMENTO DEL MATERIALE DI SCAVO FUORI CANTIERE				
Materiale da scavo da trasferire [mc]	**Tempo di esecuzione dei lavori [gg]**	**Trasporto medio giornaliero [m^3]**	**Movimenti giornalieri autocarri**	**Movimenti totali autocarri**
720	9	80	8	72

Tabella 2. Tabella riassuntiva delle operazioni di smaltimento del materiale di scavo.

Nel rispetto delle condizioni dettate dalla sopracitata normativa, la documentazione allegata alla pratica edilizia sarà integrata con idonea autocertificazione da inviare ad Arpal contenente le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito, i tempi previsti per l'utilizzo, e gli estremi del soggetto che utilizzerà i materiali nel ciclo produttivo.

In allegato si riporta il modello dell'autocertificazione.

6 ALLEGATI

6.1 ALLEGATO 1: MODELLO DICHIARAZIONE IN MERITO AL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

ALLEGATO 1: Modulo autocertificazione per la procedura ai sensi del DL 98/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(RESA AI SENSI DELL'ART. 47 E DEL''ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Sezione A: dati dei proponenti

Il sottoscritto proponente:

Cognome Nome

C.F.																

nato a:	il:

in qualità di:	

Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:	

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, …

Con sede in		

Via n° civico

CAP Comune Provincia

Partita IVA	

Telefono 1 Telefono 2 e-mail

DICHIARA

Che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella "*Sezione B*" della presente dichiarazione, rientranti nell'ambito definito all'art. 1 comma 1, lettera b) del d.m. 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella "*Sezione B*" della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all'art. 184 bis del d.lgs. 152/06 poiché rispettano le disposizione di cui all'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013

Sezione B: dati del sito di produzione

Sito di origine		

Via n° civico

CAP	Comune	Provincia

Tipo di intervento

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle, …)

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato[1] da:

Autorità competente che ha autorizzato l'opera da cui originano i materiali di scavo

Mediante:

Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data e protocollo)

Indicare la dimensione dell'area in metri quadri

Quantità prodotta:		
Indicare la quantità prodotta in	metri cubi in banco	metri cubi in cumulo

Il sito è/è stato interessato da un procedimento di bonifica		
	SÌ	NO

Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio

I materiali di scavo, quando non direttamente destinati al sito di riutilizzo, saranno depositati:

☐ Presso il sito di produzione;
☐ Presso il sito di destinazione;
☐ Presso il seguente sito di deposito intermedio, diverso da quelli di produzione e di destinazione:

Sito (denominazione)	Via	n° civico

CAP	Comune	Provincia

Di proprietà di:
Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio

Gestito da:

[1] Come precisato nel comma 2 dell'art. 41bis, "Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria".

Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio

Periodo di deposito:

giustificare se superiore ad anni 1

Sezione D: dati del sito[2] di destinazione

I materiali di scavo verranno:

- ☐ avviati ad un ciclo produttivo
- ☐ destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo

Sito di destinazione (*da compilare in entrambi i casi*)

Denominazione	

Via	n° civico

CAP	Comune	Provincia

Tipo di intervento (ciclo produttivo, recuperi, ripristini, …)

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle, …)

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di destinazione

Autorizzato[3] da:

Autorità competente che ha autorizzato l'opera che prevede il riutilizzo di materiali di scavo (se pertinente)

Mediante:

Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data e protocollo)

Quantità di cui si prevede l'utilizzo:		

Indicare la quantità che si intende utilizzare in: metri cubi in banco metri cubi in cumulo

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo

I tempi previsti per il riutilizzo[4] sono i seguenti:

[2] Nel caso siano presenti più siti di destinazione, fornire le informazioni richieste per ogni sito.
[3] Si veda la nota 1 alla pagina precedente.

Data inizio attività di scavo:
Data ultimazione attività di scavo:
Data inizio attività riutilizzo:
Data ultimazione attività di riutilizzo:

Sezione F: qualità dei materiali da scavo

Ai fini dell'utilizzo, come previsto dal comma 1, lettera b), dell'art. 41bis, **dichiara** che i materiali da scavo, destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, rispettano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

A tal proposito, precisa che la dimostrazione del rispetto dei limiti tabellari previsti dalla norma in relazione alla destinazione d'uso del sito a cui sono destinati i materiali stessi[5]:

☐ è stata desunta da informazioni pregresse e indirette e, pertanto, i materiali da scavo non sono stati sottoposti a specifica indagine ambientale in quanto:

☐ provengono da un sito mai interessato da attività o eventi potenzialmente contaminanti;

☐ il sito si trova infatti in area residenziale e/o agricola ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d'uso ad aree commerciali e/o industriali, l'attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta;

☐ l'area non è ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone interessate da fenomeni di elevato fondo naturale o di inquinamento diffuso;

☐ altro (specificare)

☐ è stata verificata sulla base di un piano di accertamento analitico, di cui si indicano sinteticamente le modalità[6], adeguatamente condotto;

☐ ha portato ad accertare un superamento dei valori tabellari per alcuni parametri, attribuibile a caratteristiche naturali del terreno o a fenomeni naturali e, di conseguenza, le concentrazioni misurate nell'ambito di un apposito piano di accertamento analitico, di cui si indicano sinteticamente le modalità[7], sono relative a valori di fondo naturale[8].

[4] Si ricorda che i tempi previsti per il riutilizzo non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.
[5] Indicare la/le alternativa/e prescelta/e.
[6] Sintetizzare le modalità e i risultati, eventualmente in un breve allegato.
[7] Vedi nota precedente.
[8] In tal caso, il sito di destinazione dovrà essere nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento è dovuto a fondo naturale.

Analogamente, è stato verificato che il sito di destinazione ha caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

In merito all'eventuale interessamento del sito da parte di interventi di bonifica ai sensi della parte Quarta, Titolo V, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., precisa che:

- ☐ Il sito non è mai stato interessato da interventi di bonifica;
- ☐ Il sito è interessato da interventi di bonifica in corso;
- ☐ Il sito è stato interessato da un intervento di bonifica, concluso e certificato, con rispetto di:
  - ☐ CSC (Colonna A – Residenziale, verde pubblico e privato, agricolo)
  - ☐ CSC (Colonna B – Commerciale o industriale)
  - ☐ CSR (Concentrazioni soglia di rischio sulla base di analisi di rischio sito specifica)

Dichiara che i materiali da scavo destinati ad essere utilizzati nei siti prescelti:

- non necessitano di essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere;
- hanno caratteristiche chimico e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;
- saranno conferiti con modalità tali da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
- non sono contaminati con riferimento alla destinazione d'uso dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti;
- soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.

Dichiara di essere informato, ai sensi del comma 3 dell'art. 41bis, che il completamento delle operazioni di utilizzo dovrà essere comunicato alle Arpa territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo.

Dichiara che il trasporto dei materiali di scavo, assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013.

Dichiara che la modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella presente dichiarazione verrà comunicata entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione e all'Arpa[9] territorialmente competente.

[9] La comunicazione della variazione all'Arpa, sebbene non obbligatoria per legge, risulta utile al fine dell'aggiornamento dei dati relativi alla specifica situazione.

Dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dall'articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000;

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d. lgs. 196/2003).

Data Firma[10]

[10] **La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore**.

OVADA PROGETTI s.a.s.

Ing. Sergio Colombo

Via Vittorio Veneto 11 - 15076 OVADA (AL) - Tel. (+39) 0143 81293 - Fax (+39) 0143 81293
E-mail: sergio.colombo@ovadaprogetti.it